

CORTE DEI CONTI - CODICE UFF. 1775



DOC. INTERNO N. 65676418 del 22/06/2017



Deliberazione n. 91/PRSP/2017

CORTE DEI CONTI

Sezione regionale di controllo per la Puglia

composta dai seguenti magistrati:

Presidente di Sezione	Agostino Chiappiniello
Consigliere	Stefania Petrucci
Primo Referendario	Rossana De Corato
Primo Referendario	Cosmo Sciancalepore
Referendario	Carmelina Addresso relatore
Referendario	Michela Muti

Nella adunanza pubblica del 9 giugno 2017 ha adottato la seguente deliberazione;

Visto l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r. d. 2 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Visto l'art. 7, comma 7 della legge 5 giugno 2003, n. 131 recante "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3";

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (TUEL);

Vista la Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

Visto il decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, in legge 7 dicembre 2012, n. 213;

Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 149;

Visto il Regolamento (14/2000) per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000, e successive modificazioni;

Visto il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;



Vista la deliberazione del Commissario Straordinario del Comune di Galatina (LE) n. 41/2016, con la quale si prevedeva il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale;

Vista la deliberazione del Commissario Straordinario n. 140/2016 con la quale l'Ente approvava il piano di riequilibrio finanziario pluriennale di durata decennale;

Vista la documentazione pervenuta alla Sezione in data 3/10/2016 prot. n. 3357, in data 21/12/2016 prot. n. 5004, in data 27/02/2017 prot. n. 993, in data 14/03/2017 prot. 1623 ed in data 3/04/2017 prot. 1894;

Viste le ordinanze presidenziali n. 55/2017, n. 63/2017 e n. 68/2017;

Viste le note istruttorie, le controdeduzioni e le memorie dell'Ente;

Udito il magistrato relatore, Ref. Carmelina Adesso;

Uditi, per il Comune di Galatina, il dott. Calignano Vincenzo, sub commissario, la dott.ssa Pasanisi Elvira Anna, Dirigente del servizio finanziario ed il dott. Patera Antonio Responsabile del servizio finanziario.

Ritenuto in

FATTO

Con deliberazione del Commissario Straordinario n. 41 del 26/09/2016, trasmessa alla Sezione in data 3/10/2016 prot. n. 3357, il Comune di Galatina (LE) decideva di far ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale.

Con la successiva deliberazione commissariale n. 140 del 20/12/2016 l'Ente approvava, entro il termine perentorio di 90 giorni prescritto dall'art. 243 bis comma 5 del Tuel, il piano di riequilibrio finanziario pluriennale di durata decennale 2016/2025.

Il piano perveniva a questa Sezione in data 21/12/2016 con prot. n. 5004, ai sensi dell'art. 243 quater, comma 1, del Tuel a mente del quale entro 10 giorni dalla data della delibera di cui all'articolo 243-bis, comma 5, il piano di riequilibrio finanziario pluriennale è trasmesso alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, nonché alla Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali di cui all'articolo 155 del Tuel.

Secondo il dettato dell'art. 243 quater, comma 1, del Tuel, entro il termine di sessanta giorni dalla data di presentazione del piano, la Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali, svolge la necessaria istruttoria anche sulla base delle Linee guida deliberate dalla Sezione delle autonomie della Corte dei conti. All'esito dell'istruttoria, la Commissione redige una relazione finale, con gli eventuali allegati, che è trasmessa alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

Durante la fase istruttoria, la Commissione, con nota del 24/02/2017 prot. n. 23959, pervenuta per conoscenza alla Sezione in data 27/02/2017 prot. n. 993, ha richiesto all'Ente elementi integrativi e chiarificatori al fine di procedere all'elaborazione della relazione finale prevista dal citato art. 243 quater, comma 1, del Tuel.



L'Ente ha fornito riscontro alle richieste della Commissione ministeriale con nota del 14/03/2017, prot. n. 10015, anch'essa pervenuta per conoscenza alla Sezione in data 14/03/2017 prot. n. 1623.

Il piano di riequilibrio è corredato del parere favorevole dell'Organo di revisione reso in data 20/12/2016 (prot. 46814 del 20/12/2016).

La deliberazione del Commissario Straordinario di ricorso alla procedura di riequilibrio pluriennale interveniva successivamente alle pronunce di questa Sezione n. 229/PRSP/2015 e n. 177/PRSP/2016, entrambe rese ai sensi dell'art. 148 bis Tuel. In particolare, con le deliberazioni citate, la Sezione rilevava la persistenza di gravi difficoltà di cassa, con il reiterato ricorso all'anticipazione di tesoreria, la differenza di parte corrente negativa, la destinazione a coperture delle spese correnti delle risorse derivanti dalla rinegoziazione dei mutui, la presenza in bilancio di residui attivi inesigibili o insussistenti, la presenza di debiti fuori bilancio e passività potenziali, la mancata conciliazione delle partite debitorie e creditorie con gli organismi partecipati e la persistenza di contenziosi con gli stessi nonché il superamento del parametro di deficitarietà strutturale n. 4.

Secondo il dettato dell'art. 243 quater, comma 3, la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, entro il termine (ordinatorio: cfr. Sezioni Riunite sent. 1/2017/EL) di 30 giorni dalla data di ricezione della relazione finale della Commissione, delibera sull'approvazione o sul diniego del piano, valutandone la congruenza ai fini del riequilibrio.

Con nota del 3/04/2017, prot. n. 1894, perveniva a questa Sezione la relazione della Commissione per la stabilità finanziaria degli Enti locali relativa al piano di riequilibrio finanziario pluriennale del Comune di Galatina (LE).

Dall'esame della relazione della Commissione ministeriale, emergeva che:

- l'Ente ha attestato il rispetto del patto di stabilità interno nell'ultimo triennio e del limite di indebitamento di cui all'art 204 Tuel;

- con riferimento all'anticipazione di tesoreria, nel triennio 2014/2016 le somme anticipate sono pari, rispettivamente, ad € 10.415.100,03, € 9.055.055,64, € 10.099.397,15 con maturazione di interessi, nel triennio e fino alla data del 30/09/2016, di € 38.844,58 nel 2014, € 37.531,11 nel 2015, € 18.296,26 nel 2016;

- in relazione agli equilibri di bilancio, la differenza di parte corrente nel triennio 2014/2016 è rispettivamente di € 551.766,75, € 1.523.128,45 ed €- 2.092.062,96; i saldi al netto delle variazioni sono di € 545.201,53 nel 2014, € 2.308.816,87 nel 2015 e pari a zero nel 2016.

La differenza di parte capitale nel 2015 e 2016 è di € -655.027,74 ed € 157.150,22, a cui si aggiunge un FPV, rispettivamente, di € 1.595.982,43 nel 2015 ed € 34.414,00 nel 2016; i saldi al netto delle variazioni sono di € 41.683,49 nel 2014, € 1.008.315,57 nel 2015 e pari a zero nel 2016;

- il risultato di amministrazione nel triennio 2013/2015 è, rispettivamente, di € 27.475,51, €493.717, 21 ed € -37.645,67. A tale ultimo importo si sommano il FPV di parte capitale di €34.414,00 ed il FPV di parte corrente di € 145.840,47. Il maggior disavanzo da



riaccertamento straordinario dei residui è di € 8.081.803,91 da ripianare in quote costanti trentennali di € 269.393,46 ciascuna;

- il risultato di gestione nel biennio 2013/2015 è pari, rispettivamente, ad € 228.076,16, € 562.585,02 ed € 2.743.876,21 (quest'ultimo comprensivo del FPV di entrata e di spesa);

- l'attività di riscossione delle entrate tributarie è pari al 78% nel 2013 e 2014 e al 75,51% nel 2015, mentre quella delle entrate extratributarie si attesta intorno al 73,51% nel 2013, 67% nel 2014 e 71% nel 2015. Il recupero dell'evasione è da migliorare, essendo pari al 3% nel 2013, 8% nel 2015, con un picco del 55% nel 2014;

- con riferimento alla movimentazione dei residui attivi, la riscossione delle entrate correnti nel triennio 2013/2015 si attesta intorno al 23/24%. Nel periodo considerato, si registra un calo delle entrate extratributarie (dal 18% nel 2013 all'11% nel 2015) ed un incremento di quelle tributarie (dal 23% nel 2013 al 28% nel 2015). La percentuale di riscossione delle entrate complessive varia dal 19% nel 2013 al 26% nel 2015. Quanto ai residui passivi, si assiste ad una riduzione della percentuale di smaltimento delle spese correnti (da 57% del 2013 a 50% del 2015). Alla data del 31.12.2015 i residui attivi sono pari ad € 12.688.484,33 (di cui € 5.981.530,70 relativi al 2015), mentre i residui passivi sono pari ad € 15.701.932,87 (di cui € 8.787.714,14 relativi al 2015);

- l'Ente dichiara che le passività da ripianare (debiti fuori bilancio) sono pari ad € 2.834.350,86, di cui € 1.934.350,86 relativi all'art. 194 lett a) Tuel ed € 900.000,00 relativi alla lettera e) del medesimo articolo. Sussistono fattispecie *sub iudice* che potrebbero generare ulteriori debiti f.b. per un importo potenziale di € 680.729,50. È stata accantonata al fondo contenziosi la somma di € 150.000,00, utilizzata in parte per finanziare il debito f.b. di € 118.000,00, mentre la differenza rimane accantonata al fondo contenziosi che l'Ente intende incrementare di € 80.000,00 annui. Tutti i debiti verrebbero finanziati con entrate correnti. I Responsabili dei vari settori hanno attestato l'insussistenza di debiti f.b. ulteriori e diversi rispetto a quelli indicati;

-con riferimento ai tributi e servizi a domanda individuale, nel triennio 2013/2015 la percentuale di riscossione dei tributi è pari al 77%, mentre la copertura dei servizi a domanda individuale è superiore a quella prevista dalla legge;

-l'Ente ha attestato il rispetto dei vincoli in materia di personale ed ha provveduto con delibera commissariale n. 111/2016 alla rideterminazione della pianta organica con la soppressione di 20 posti vacanti in organico e la nuova denominazione del profilo professionale relativo ad 1 posto di cat. D, posizione economica di accesso D1, pur non essendovi tenuto, non avendo fatto ricorso al fondo di rotazione;

-con riferimento agli organismi partecipati (Centro Salento Ambiente S.p.a, con quota di partecipazione del 51% e Fiera di Galatina e del Salento S.p.a, con quota di partecipazione del 24,68%), i pagamenti effettuati sono pari ad € 4.115.583,56, a fronte di impegni per € 3.865.101,51, mentre le uniche entrate sono di € 51.646,00. Nei confronti della società C.S.A. S.p.a. sono in corso due contenziosi, in relazione ai quali l'Ente sta valutando la

la
Q



possibilità di transazione. Quanto alla Fiera di Galatina, la stessa è stata dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Lecce del 21.01.2016; l'Ente ha ottenuto l'insinuazione al passivo fallimentare in via chirografaria per l'importo di € 75.000,00 per le rate di mutuo anticipate alla società a seguito di garanzia prestata;

-la spesa per il funzionamento degli organi politici è in diminuzione, essendo passata da €101.298,46 nel 2014 ad € 95.525,81 nel 2016.

La Commissione ministeriale conclude che *"il piano del Comune di Galatina appare conforme ai contenuti richiesti dalle disposizioni normative di riferimento ed alle indicazioni contenute nelle linee guida elaborate dalla Corte dei conti, sebbene con alcune criticità"*, precisando che gli esiti del ripiano sono *"fortemente condizionati dall'efficacia della riscossione che è stata intensificata solo da poco tempo"* e che *"l'Ente ha previsto tagli alla spesa di personale considerevoli, che costituiscono una rilevante misura per il ripiano della massa passiva"*.

La documentazione trasmessa alla Sezione rendeva necessaria l'acquisizione di ulteriori chiarimenti, richiesti con nota prot. n. 1961 del 10/04/2017. L'Ente forniva riscontro con nota prot. 15422 del 21 aprile 2017 (prot. c.d.c. n. 2089 del 21/04/2017).

Con ordinanza presidenziale n. 55/2017 veniva convocata la camera di consiglio della Sezione, a seguito della quale si rendevano necessari ulteriori approfondimenti istruttori, con particolare riferimento al risultato di gestione 2015 da cui emergeva un disavanzo di € 217.900,14. Per tale ragione, con ordinanza presidenziale n. 63/2017 veniva convocata l'adunanza pubblica per il giorno 25 maggio 2017. Copia dell'ordinanza, unitamente alle osservazioni del Magistrato Istruttore, veniva trasmessa all'Ente, a mezzo pec, in data 12 maggio 2017 con nota prot. 2391. Con nota prot. 19217 del 17/05/2017 (prot c.d.c. 2507 del 18/05/2017) venivano trasmesse le memorie in vista dell'adunanza.

In adunanza intervenivano, in rappresentanza dell'Ente, il sub Commissario, dott. Vincenzo Calignano, la Dirigente del servizio finanziario, dott.ssa Elvira Anna Pasanisi, ed il Responsabile del servizio finanziario, dott. Antonio Patera.

Nel corso della discussione orale, il Collegio chiedeva chiarimenti sui seguenti punti: 1) l'ammontare del risultato di gestione del 2015 al netto del riaccertamento straordinario dei residui; 2) i fattori che hanno determinato il miglioramento del disavanzo da € 8.081.803,91 ad € 5.454.805,23; 3) il risultato della gestione 2016; 4) le risorse utilizzate per il ripiano della quota annuale del maggiore disavanzo da riaccertamento pari ad € 269.393,46; 5) se nel 2017 si è provveduto a pagare i debiti indicati nel piano.

Il Responsabile del servizio finanziario ha chiarito che il risultato di gestione del 2015, al netto del riaccertamento, è positivo ed è pari a € 2.653.242,13, come meglio illustrato nelle memorie, che il miglioramento del disavanzo è da imputare all'utilizzo della facoltà prevista dall'art 2, comma 6, d.l. 78/2015; che nel 2016 l'attività di recupero delle risorse ha generato un risultato positivo di € 39.253,97 e che la quota annuale di ripiano del disavanzo è avvenuta con l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione. Il medesimo Responsabile ha, inoltre, precisato che si è proceduto al riconoscimento di tutti i debiti fuori bilancio e che la

Ma
Q



quota di anticipazione di liquidità ricevuta nel 2015, pari ad € 514.705,01, è confluita nella parte vincolata dell'avanzo. Quanto alla riscossione, ha riferito che la percentuale di recupero del concessionario Equitalia si attesta intorno al 15% e che nel 2017 sono stati inseriti nel piano economico finanziario circa € 700.000,00 di TASI non incassata e circa € 800.000,00 di crediti inesigibili.

In esito all'adunanza suddetta, si provvedeva ad un nuovo rinvio (comunicato a messo pec con nota prot 2600 del 25/05/2015) per i necessari approfondimenti inerenti alla riduzione della voce "parte disponibile" da € -8.081.803,91 al 1/01/2015 ad € -5.454.805,23 al 31/12/2015 ed alle modalità di sterilizzazione dell'anticipazione di liquidità di cui al d.l. 78/2015 pari ad € 514.705,01.

Successivamente all'adunanza perveniva, inoltre, alla Sezione, ad ulteriore integrazione della documentazione trasmessa, la nota prot. 2625 del 26/05/2017 contenente la composizione dell'avanzo di amministrazione la 31/12/2015 ed il fondo ripiano disavanzo riaccertamento straordinario.

Con ordinanza n. 68/2017 veniva fissata l'odierna adunanza pubblica. Copia dell'ordinanza, unitamente alle osservazioni del Magistrato istruttore veniva trasmessa all'ente, a mezzo pec, in data 26/05/2017 con nota prot. 2629.

Con nota prot c.d.c. 2682 del 31/05/2017 pervenivano le memorie del Comune.

All'odierna adunanza sono intervenuti, in rappresentanza dell'Ente, il dott. Calignano Vincenzo, sub commissario, la dott.ssa Pasanisi Elvira Anna, Dirigente del servizio finanziario ed il dott. Patera Antonio Responsabile del servizio finanziario.

DIRITTO

Secondo il dettato dell'art. 243 bis del Tuel, gli enti con squilibri strutturali di bilancio in grado di provocare il dissesto finanziario nel caso in cui le ordinarie misure previste dagli art. 193 e 194 dello stesso testo unico non siano sufficienti a superare le condizioni di squilibrio rilevate, possono adottare, con deliberazione consiliare, un piano di riequilibrio finanziario pluriennale della durata massima di dieci anni, compreso quello in corso.

La procedura di ricorso al piano di riequilibrio finanziario pluriennale costituisce, quindi, una terza fattispecie che si aggiunge alla disciplina dettata dagli articoli 242 e 244 del Tuel rispettivamente per gli Enti strutturalmente deficitari e per gli Enti in stato di dissesto finanziario.

Il piano di riequilibrio finanziario pluriennale deve tenere conto di tutte le misure necessarie a superare le condizioni di squilibrio rilevate e deve, comunque, contenere: a) le eventuali misure correttive adottate dall'Ente locale in considerazione dei comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria e del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno accertati dalla competente Sezione regionale della Corte dei conti; b) la puntuale ricognizione, con relativa quantificazione, dei fattori di squilibrio rilevati, dell'eventuale disavanzo di amministrazione risultante dall'ultimo rendiconto approvato e di eventuali debiti fuori bilancio; c) l'individuazione, con relative quantificazione e previsione

fw
Q



dell'anno di effettivo realizzo, di tutte le misure necessarie per ripristinare l'equilibrio strutturale del bilancio, per l'integrale ripiano del disavanzo di amministrazione accertato e per il finanziamento dei debiti fuori bilancio entro il periodo massimo di dieci anni, a partire da quello in corso alla data di accettazione del piano; d) l'indicazione, per ciascuno degli anni del piano di riequilibrio, della percentuale di ripiano del disavanzo di amministrazione da assicurare e degli importi previsti o da prevedere nei bilanci annuali e pluriennali per il finanziamento dei debiti fuori bilancio.

Ai fini della predisposizione del piano, l'Ente è tenuto ad effettuare una ricognizione di tutti i debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi dell'articolo 194 del Tuel e per il finanziamento dei debiti fuori bilancio può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata massima pari agli anni del piano.

In via preliminare, questa Sezione osserva che risultano rispettati dall'Ente i termini previsti dal legislatore per il corretto instaurarsi della procedura di ricorso al piano di riequilibrio finanziario pluriennale.

Sempre in via preliminare, il Collegio, conformemente all'orientamento espresso dalle Sezioni Riunite in speciale composizione, evidenzia come le valutazioni sulla congruenza del piano di riequilibrio finanziario decennale del Comune di Galatina debbano necessariamente tener conto della attuale situazione finanziaria dell'Ente secondo una visione dinamica dei profili contabili che sostengono il ricorso al piano di riequilibrio (SSRR, in speciale composizione, sentenze n. 34/2014/EL, n. 2/2015/EL).

1. Fattori di squilibrio e risultato di amministrazione.

L'art 243 bis, comma 6, lett. b) del Tuel prevede che l'Ente proceda, nell'ambito del piano, alla puntuale ricognizione, con relativa quantificazione, dei fattori di squilibrio rilevati, dell'eventuale disavanzo di amministrazione risultante dall'ultimo rendiconto approvato e di eventuali debiti fuori bilancio.

Come rilevato nella parte in fatto, tra i fattori principali di squilibrio che hanno determinato il ricorso alla procedura di cui all'art 243 bis Tuel devono essere annoverate le difficoltà di cassa, con il costante ricorso all'anticipazione di tesoreria e l'incapacità di far fronte ai debiti certi, liquidi ed esigibili nei tempi e con le modalità stabilite dalla legge (da cui il superamento del parametro di deficitarietà strutturale n. 4).

In particolare, il Comune di Galatina utilizza sistematicamente l'anticipazione di tesoreria per fronteggiare la propria debitoria, come evidenziato nella tabella seguente:

Tabella n. 1. Utilizzo dell'anticipazione di tesoreria (importi in euro)

	Rendiconto 2014	Rendiconto 2015	Rendiconto 2016
Entità anticipazioni complessivamente corrisposte	10.415.100,03	9.055.055,64	5.100.373,84



Entità anticipazioni complessivamente restituite	10.415.100,03	9.055.055,64	4.242.609,19
Entità anticipazioni non restituite al 31.12	//	//	857.764,65
Limite anticipazione concedibile ai sensi dell'art. 222 TUEL	4.971.003,92 (3/12)	9.298.002,66 (5/12)	8.500.623,07
Entità delle somme maturate per interessi passivi	38.844,58	37.531,11	Non specificato
Entità massima delle entrate a specifica destinazione utilizzata in termini di cassa ex art. 195 TUEL con corrispondente vincolo sull'anticipazione di tesoreria concedibile	1.291.730,31	1.602.019,18	Non specificato
Giorni di utilizzo delle anticipazioni	213	164	196

Nota: dati desunti dalla relazione sulla gestione del 2016

A tali importi si aggiungono le anticipazioni di liquidità di cui al d.l. 35/2013 e successive modificazioni per i seguenti importi:

- € 1.843.778,84 per il 2013;
- € 800.000,00 per il 2014;
- € 514.705,01 per il 2015.

La causa principale della crisi di liquidità è costituita dai mancati incassi della tariffa rifiuti, pari a circa € 700.000,00 per ogni esercizio finanziario. La percentuale media di incasso dei ruoli della riscossione, affidati ad Equitalia, è del 15,80%, mentre nel quinquennio 2010/2015 si registrano mancati incassi per € 3.000.000,00 a fronte di costi della gestione del servizio di igiene ambientale tutti regolarmente pagati e sostenuti.

Un ulteriore fattore di squilibrio viene ravvisato nella continua riduzione dei trasferimenti statali, a cui si aggiunge la rigidità della leva fiscale, poiché le aliquote dei principali tributi sono già al massimo consentito da diversi anni.

Sul piano degli equilibri di bilancio, la differenza di parte corrente nel biennio 2014/2015 passa da € 551.766,75 (rendiconto 2014) a € 1.523.128,45 (rendiconto 2015), con un saldo di parte corrente al netto delle variazioni, rispettivamente, di € 545.201,53 ed € 2.308.816,87; la differenza di parte capitale passa da € 10.818,27 nel 2014 ad € - 655.027,74 nel 2015, mentre il saldo di parte capitale al netto delle variazioni è di € 41.683,49 (2014) ed € 1.008.315,57 (2015).

L'operazione di riaccertamento straordinario dei residui di cui all'art 3, comma 7, d. lgs 118/2011 ha determinato un maggior disavanzo di € 8.081.803,91 che l'Ente, con delibera di Consiglio Comunale n. 15/2016, ha stabilito di ripianare in 30 esercizi a decorrere dall'esercizio finanziario 2015 mediante applicazione di quote costanti di € 269.393,46 ai relativi bilanci di previsione. In sede di adunanza del 25/05/2015 il responsabile del servizio finanziario ha confermato che le prime due quote sono state ripianate negli esercizi finanziari 2015 e 2016 con l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione.



Al 31.12.2015 la voce "parte disponibile" (risultato di amministrazione al 31/12/2015 meno parte accantonata, parte vincolata e parte destinata agli investimenti) di € - 5.454.805,23.

In relazione al disavanzo di € -217.900,14, emergente dal prospetto del risultato di amministrazione 2015, in sede istruttoria (nota prot. 15422 del 21.04.2017), l'Ente ha riferito che lo stesso non deriva dalla gestione dell'esercizio finanziario 2015.

Tale aspetto è stato meglio chiarito con nota prot. 19217 del 17/05/2017 ed all'adunanza del 25/05/2017. In quella sede, il Responsabile del servizio ragioneria ha precisato che il risultato della gestione di competenza 2015, al netto dell'avanzo applicato, è positivo e pari ad € 2.653.242,13, mentre il disavanzo in esame deriva dal risultato negativo di amministrazione all'1/01/2015, dopo il riaccertamento straordinario dei residui, ed è, quindi, compreso nella quota di ripiano trentennale.

Quanto sopra è stato illustrato dal Comune nella seguente tabella:

tabella n. 2. Verifica dei risultati.

Risultato di amministrazione al 01/01/2015 dopo il riaccertamento straordinario dei residui (punto h) allegato 5/2 d lgs 118/2011)	-2.873.833,77
FPV relativo al 2016 (punto 11 allegato 5/1 d lgs 118/2011)	2.691,50
Risultato di gestione 2015 al netto dell'avanzo applicato	2.653.242,13
Risultato di amministrazione al 31/12/2015	-217.900,14

L'esercizio 2016 si è chiuso con un avanzo di € 39.253,97 (cfr. nota prot. 19217/2017 e relativi allegati).

In sede di rendiconto 2015, l'Ente ha applicato l'art 2, comma 6, d.l. 78/2015, utilizzando la quota accantonata nel risultato di amministrazione a seguito dell'acquisizione delle erogazioni ai fini dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (cfr. nota prot. 29505/2016). In particolare, in sede di riaccertamento straordinario dei residui, fra le somme vincolate è stato incluso l'importo di € 2.622.730,12 quale residuo debito al 31/12/2014 delle anticipazioni ricevute ai sensi del d.l. 35/2013 e d.l. 66/2014. Nel corso del 2015 sono stati rimborsati quote capitale di € 66.202,73 ed introitati ulteriori € 514.705,01 ai sensi del d.l. 78/2015 per cui il debito residuo per anticipazioni di liquidità al 31/12/2015 ammontava ad € 3.071.232,40. In sede di rendiconto 2015 sono state utilizzate, ai sensi dell'art 2 comma 6 d.l. 78/2015, per l'accantonamento al FCDE pari ad € 2.669.181,02 le quote accantonate nel risultato di amministrazione destinate alla restituzione delle suddette anticipazioni.

Nelle memorie trasmesse in vista dell'odierna adunanza (nota prot. c.d.c. n. 2682 del 31/05/2017) il Comune di Galatina ha riferito che *"al fine di garantire la corretta lettura del risultato di amministrazione nonché la puntuale valutazione dei risultati di gestione rispetto all'obbligo dell'Ente di riduzione del disavanzo straordinario di € 8.081.803,91, con il Rendiconto 2016, approvato dal Commissario Straordinario con proprio atto n. 180 del 29/05/2017- allegato alla presente- si è ritenuto di non avvalersi più della facoltà concessa*



dal citato art. 2, comma 6, del D.L. 78/2015". Per tale ragione, tra i fondi accantonati nel risultato di amministrazione 2016 viene evidenziato il residuo debito per le anticipazioni di liquidità ricevute pari ad € 2.990.190,38, mentre il disavanzo di amministrazione passa ad € 8.081.803,91 al 1/01/2015 ad € 7.415.290,20 al 31/12/2016 con uno scostamento positivo di € 666.513,71 e con recupero di una quota ulteriore di disavanzo di € 127.726,79 rispetto alle quote annuali di € 269.393,46 ciascuna.

L'Ente ha riferito che il fondo contenzioso è stato in parte utilizzato nell'esercizio 2016 per finanziare un debito fuori bilancio di € 120.330,40 e la differenza rimasta accantonata verrà incrementata di € 80.000,00 annui, valutando, in sede di redazione di ogni bilancio di previsione, la possibilità di un accantonamento superiore. In sede istruttoria è stato comunicato l'utilizzo di un'ulteriore quota del fondo, pari ad € 29.669,60, per il finanziamento di un debito fuori bilancio relativo ad una condanna intervenuta in data 22.02.2017, con conseguente esaurimento dell'accantonamento iniziale di € 150.000,00.

2. Debiti fuori bilancio e passività potenziali.

L'art. 243 bis, comma 7, del Tuel impone, ai fini della predisposizione del piano, una ricognizione di tutti i debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi dell'articolo 194 del medesimo testo unico.

Come chiarito dalla Sezione delle Autonomie, con la deliberazione n. 16/SEZAUT/2012/INPR del 13/12/2012, è necessario che il piano di riequilibrio contenga una quantificazione veritiera ed attendibile dell'esposizione debitoria in stretta ottemperanza a quanto previsto dalle norme che stabiliscono il contenuto obbligatorio del piano.

Le passività indicate nel piano di riequilibrio sono pari ad € 2.834.350,86 e sono tutte riconducibili a debiti fuori bilancio. In particolare, € 1.934.350,86 si riferiscono alla lett a) dell'art 194 Tuel ed € 900.000,00 alla lett. e) del medesimo articolo.

In sede istruttoria è stato confermato che i debiti fuori bilancio e le passività potenziali sono quelle indicate nel piano, escludendo l'insorgenza di ulteriori fattispecie (salvo quanto si dirà *infra* in relazione alla somma di € 570.292,00 scaturente da perizia contrattuale).

Il Comune prevede di ripianare l'intera massa debitoria nel periodo 2016/2022, utilizzando le entrate del titolo I, senza ricorso al fondo di rotazione, in quanto "i debiti fuori bilancio evidenziati verranno ripianati con entrate correnti, in virtù delle rateizzazioni concesse dai creditori".

I debiti di cui alla lettera a) dell'art 194 Tuel sono integrati dalle seguenti fattispecie:

-€ 790.000,00 relativi a un decreto ingiuntivo notificato dalla società Sud Gas S.r.l. avverso il quale l'Ente ha proposto opposizione. Le parti hanno sottoscritto una transazione in data 22/12/2016 (rep. 194 del 30.12.2016) che prevede il pagamento da parte dell'Ente della somma complessiva di € 600.000,00 in 4 esercizi finanziari a partire dal 2016;

-€ 1.216.350,86 relativi ad un'ordinanza emessa all'esito di un ricorso ex art 700 c.p.c. in favore del consorzio per la gestione dei rifiuti solidi urbani bacino LE/2, in liquidazione. È



stato raggiunto l'accordo con il creditore per il pagamento rateizzato in sei annualità a decorrere dall'esercizio 2017, con scadenza della rata di € 202.725,14 al 30/04 di ciascun anno;

-€ 118.000,00 afferiscono ad una sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Lecce (sentenza n. 397/2011) per il risarcimento dei danni subiti dall'immobile di un privato. Il debito è stato riconosciuto con delibera commissariale n. 34 del 7/02/2017 ed è stato finanziato con l'accantonamento al fondo contenzioso 2016. In sede istruttoria si sono chiesti chiarimenti sul debito sopra indicato, atteso che l'importo indicato nel piano (€ 118.000,00) diverge da quello riconosciuto con la citata delibera commissariale (€ 120.330,40). Il Comune ha chiarito che il debito fuori bilancio in esame ammonta ad € 117.238,90, oltre ad € 3.091,50 per spese di registrazione, e che la leggera discrasia nel totale è dovuta al fatto che, al momento della predisposizione del piano di riequilibrio, il debito non era stato riconosciuto e, quindi, l'importo non era stato ancora puntualmente definito. In ogni caso, *"essendo tale debito finanziato interamente con il fondo contenzioso già accantonato, le leggere differenze non hanno alcuna ripercussione sul piano di riequilibrio"*.

Il debito fuori bilancio di cui alla lett. e) dell'art. 194 Tuel di € 900.00,00 si riferisce ad un conguaglio di energia elettrica, in relazione al quale sono ancora in corso contatti con il gestore del servizio per la determinazione dell'esatto ammontare, trattandosi di un debito contestato dall'Ente.

All'adunanza del 25/05/2017 il Responsabile del servizio finanziario ha riferito che si è provveduto al ripiano della quota della debitoria relativa al primo semestre 2017, come previsto nel piano.

Le passività potenziali indicate nel piano sono pari ad € 680.729,50. A fronte di esse, è stato accantonato nel 2016 un fondo contenzioso di € 150.000,00 in parte utilizzato, come già riferito, per finanziare il debito fuori bilancio riconosciuto con delibera commissariale n. 34/2017. L'Ente, tuttavia, prevede di accantonare ulteriori quote pari ad € 80.000,00 annui. Dall'analisi del piano, risulta, inoltre, che i Responsabili hanno attestato l'insussistenza di eventuali debiti fuori bilancio, ulteriori e diversi rispetto a quelli indicati.

In sede istruttoria è stato precisato che, in relazione ad un contenzioso indicato nel piano quale passività potenziale (creditore Quarta Colosso Saveria) dell'importo di € 29.700,00, è intervenuta la sentenza di condanna a carico del Comune (Tribunale di Lecce, II sez. civile, sent. n. 810 del 22.02.2017) e, in conseguenza, si sta procedendo al riconoscimento del debito fuori bilancio che verrà coperto per € 29.669,40 con le somme accantonate al fondo contenzioso (pari a residui € 30.000,00, a seguito del finanziamento del debito fuori bilancio di cui alla delibera commissariale n. 34 del 7.02.2017) e per la restante parte con risorse previste nel bilancio di previsione 2017.

Tra le passività potenziali deve essere inserita la somma di € 570.292,00 emergente da una perizia contrattuale redatta dalla società di revisione Ria Grant Thornton e relativa alla



verifica debito/credito tra il Comune di Galatina e la società partecipata Centro Salento Ambiente. L'importo non è inserito nel piano di riequilibrio, ma emerge dalla documentazione inviata alla Sezione. L'Ente ha precisato che la perizia sopra indicata è stata depositata in data 27.12.2016, sicché le relative risultante non erano disponibili al momento della predisposizione del piano e che sull'importo complessivo di €570.292,00, indicato in perizia, risultano già impegnate in contabilità € 422.607,09.

La tabella seguente evidenzia la dimensione diacronica del ripiano dei debiti prevista dall'Ente nel piano di riequilibrio.

Tabella n. 3. Ripiano della debitoria (importi in euro).

Articolo 194 T.U.E.L:	Totale debiti f.b. da ripianare*	Periodo del Piano RF									
		Esercizio 2016	Esercizio 2017	Esercizio 2018	Esercizio 2019	Esercizio 2020	Esercizio 2021	Esercizio 2022	Esercizio 2023	Esercizio 2024	Esercizio 2025
lettera a) sentenze esecutive		Titolo I	Titolo I	Titolo I	Titolo I	Titolo I	Titolo I	Titolo I..	//	//	//
	1.934.350,86	268.000	352.725,14	352.725,14	352.725,14	202.725,14	202.725,14	202.725,16	//	//	//
lettera b) copertura disavanzi		//	//	//	//	//	//	//	//	//	//
		//	//	//	//	//	//	//	//	//	//
lettera c) ricapitalizzazioni		//	//	//	//	//	//	//	//	//	//
		//	//	//	//	//	//	//	//	//	//
lettera d) procedure espropriative /occupazione d'urgenza		//	//	//	//	//	//	//	//	//	//
		//	//	//	//	//	//	//	//	//	//
- lettera e) acquisizione beni e servizi senza impegno		//	Titolo I	//	//	//	//				
	900.000,00	//	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	//	//	//
Totale	2.834.350,86	268.000	502.725,14	502.725,14	502.725,14	352.725,14	352.725,14	352.725,16	//	//	//

* dalla tabella di cui al punto 9.1- Sezione Prima- Debiti relativi al triennio precedente comprensivi di quelli provenienti da esercizi precedenti.

Da quanto sopra emerge che non è stato ancora sottoscritto l'accordo transattivo in relazione al debito fuori bilancio inerente la fornitura di energia elettrica, pur essendo in corso -secondo quanto riferito- trattative con il creditore.

La conclusione di un accordo transattivo appare decisiva per pervenire ad una concreta riduzione della debitoria; trattasi di un aspetto che sarà, quindi, oggetto delle successive valutazioni spettanti a questa Sezione, ai sensi dell'art. 243 quater, comma 6, del Tuel, in sede di esame semestrale dell'attuazione e del raggiungimento degli obiettivi intermedi del piano. Al riguardo, si ritiene opportuno segnalare che, secondo la giurisprudenza delle



Sezioni Riunite in speciale composizione, la mancata sottoscrizione di un previo accordo con i creditori interessati costituisce carenza tale da rendere il piano di riequilibrio finanziario pluriennale del tutto inattendibile poiché rinvia ad eventi futuri ed incerti la possibilità per l'Ente di transigere e rateizzare (SSRR, in speciale composizione sentenza n. 10/2014/EL depositata in data 16/04/2014).

In ultimo si segnala che, ai fini della tenuta del piano, sarà necessario anche procedere a congrui accantonamenti al fondo contenzioso, stante le passività potenziali in essere e il già completo utilizzo dello stesso per il finanziamento dei debiti fuori bilancio sopra indicati.

3. Situazione di cassa e riscossione delle entrate.

Come già sottolineato al paragrafo n. 1, il ricorso all'anticipazione di tesoreria costituisce una costante nella vita dell'Ente. Dall'analisi del rendiconto relativo all'anno 2015, emerge, infatti, che l'anticipazione complessivamente concessa è pari ad €9.298.002,66, l'importo delle entrate vincolate utilizzate in termini di cassa per spese correnti è di € 1.602.019,18 e gli interessi passivi corrisposti sono pari ad € 37.531,11.

In sede istruttoria si sono chieste informazioni aggiornate sulla situazione di cassa. L'Ente ha riferito che al 31.12.2016 risulta un'anticipazione di tesoreria non restituita di €857.764,65, mentre la situazione di cassa al 31.03.2017 è evidenziata nella tabella seguente:

Tabella n. 4. Situazione di cassa al 31.03.2017 (importi in euro).

DETTAGLIO	RIEPILOGO AL 31/03/2017
Saldo conti correnti	27.951,72
<i>di cui vincolati</i>	202.224,08
Saldo Banca d'Italia	
<i>di cui vincolati</i>	
Fondi speciali a c/c	
Totale 1	230.175,80
Assegnazioni Banca d'Italia	
<i>Utilizzabili</i>	
<i>Utilizzate</i>	
Fido accordato	
Anticipazione tesoreria accordata	8.500.623,07
Totale 2	8.500.623,07
Somme vincolate	545.982,43
<i>di cui svincolati Banca d'Italia</i>	545.982,43
<i>di cui svincolati conti correnti</i>	
<i>di cui svincolati giornalieri</i>	
<i>di cui vincoli speciali BI</i>	
Somme riservate	



Partite viaggianti	
Utilizzo anticipazione	2.452.326,92
Fondi speciali a c/c	
Totale 3	2.998.309,35
DISPONIBILITA' EFFETTIVA	5.732.489,52

All'anticipazione di tesoreria si aggiunge, come più sopra evidenziato, l'anticipazione di liquidità di cui al d. l. 35/13 e successive modificazioni. Alla data del 31/12/2015 il residuo debito per anticipazione di liquidità ammontava ad € 3.071.232,40 (cfr. nota prot. 19217/2017)..

A fronte di una disponibilità di cassa al 31.03.2017 di € 5.732.489,52, i debiti certi, liquidi ed esigibili alla medesima data ammontano ad € 4.154.674,65, di cui € 3.873.937,29 per spese correnti ed € 280.737,36 per spese in conto capitale.

Con riferimento al reiterato utilizzo dell'anticipazione di tesoreria ed alla sua mancata completa restituzione a fine esercizio, si ricorda che, secondo il consolidato orientamento di questa Sezione, costituisce comportamento non conforme ad una sana e prudente gestione finanziaria il ricorso ad anticipazione di tesoreria, se pure nei limiti consentiti dall'art. 222 del Tuel e se pure la predetta anticipazione non è utilizzata per l'intero importo concesso.

Infatti, l'anticipazione, secondo l'insegnamento della Consulta, è un negozio caratterizzato da una causa giuridica nella quale si combinano la funzione di finanziamento con quella di razionalizzazione dello sfasamento temporale tra flussi di spesa e di entrata, attraverso un rapporto di finanziamento a breve termine tra ente pubblico e tesoriere; la causa di finanziamento dell'anticipazione è stata, quindi, ritenuta compatibile con il divieto di cui all'art. 119, sesto comma della Costituzione, nei casi in cui l'anticipazione sia di breve durata, sia rapportata a limiti ben precisi e non costituisca surrettiziamente un mezzo di copertura alternativo della spesa (Corte Cost. sentenza n. 188/2014).

Sul piano delle entrate, le misure previste dal piano si incentrano soprattutto sul potenziamento della lotta all'evasione, sull'introduzione della nuova imposta di soggiorno a partire dal 2017, sull'incremento delle entrate extratributarie ed il contenimento delle spese. La leva fiscale, invece, si presenta scarsamente efficace, in quanto le aliquote dei principali tributi sono già state aumentate al massimo consentito da diversi anni.

L'analisi della capacità di riscossione e quella dell'attività di recupero dell'evasione evidenziano risultati divergenti in quanto, mentre la prima -come rilevato dalla Commissione ministeriale- presenta un andamento pressoché costante, oscillando tra il 78,01% del 2013 ed il 75,51% del 2015, la seconda ha un andamento irregolare e va migliorata, essendo pari al 2,36% nel 2013 e all'8,26% nel 2015, con una punta del 54,59% nel 2014. Nell'esercizio 2016 l'attività di recupero dell'evasione si attesta su una percentuale pari all'11,12% con un incremento delle riscossioni in conto competenza (passate da € 100.658,08 nel 2015 ad



€129.177,94 nel 2016) ed in conto residui (da € 96.113,12 ad € 198.504,49), risultato che l'Ente riconduce alle misure anti-evasione messe in campo (nota prot. 10015/2017).

Con specifico riferimento all'evasione ICI/IMU, l'Ente ha riferito che nell'esercizio 2016, fino alla data di redazione del piano, sono stati emessi avvisi di accertamento per € 800.000,00 e che è stato implementato il SIT (Sistema Informativo Territoriale) al fine di procedere alla rapida verifica delle posizioni tributarie di ciascun soggetto. Da stime di massima ottenute confrontando il totale dovuto a titolo di IMU aree edificabili, sviluppato tramite il citato database, e le somme incassate annualmente a tale titolo, viene ipotizzata una sacca di evasione di circa € 400.000,00.

Con riferimento alla TARSU, l'Ente riferisce che *"l'inserimento di apposita voce di costo relativa ai crediti inesigibili, a partire dal Piano Economico Finanziario 2017, oltre che sugli equilibri di cassa...contribuirà a ristabilire gli equilibri di competenza, garantendo l'effettiva integrale copertura dei costi del servizio rifiuti"*.

Per i tributi minori, con delibera del Commissario Straordinario n. 149 del 28/12/2016 è stato disposto un incremento, a decorrere dall'esercizio finanziario 2017, pari al 20% delle tariffe relative alla sola "Tassa occupazione di suolo pubblico", con un maggior gettito atteso di € 30.000,00 all'anno.

L'Ente ha fornito i seguenti dati sull'incremento stimato del gettito ordinario dei tributi a regime:

- IMU da € 5.181.931 nel 2016 ad € 5.285.570 nel 2017;
- TARI da € 4.789.573 nel 2016 ad € 6.226.445 nel 2017
- TOSAP da € 150.000 nel 2016 ad € 180.000 nel 2017.

A decorrere dall'esercizio 2017, inoltre, è stata prevista l'introduzione dell'imposta di soggiorno con un gettito atteso di € 20.000,00 all'anno.

In sede istruttoria sono stati forniti dati aggiornati sull'accertamento e riscossione delle entrate tributarie.

Tabella n. 5. Attività di accertamento e riscossione ICI/IMU alla data del 21.04.2017 (importi in euro)

Esercizio finanziario	Avvisi di accertamento	Incassi
2015	671.345,33	64.598,52
2016	831.100,00	22.378,00

L'Ente riferisce che per le somme non incassate sono stati emessi ruoli coattivi per €149.980,00 e che è stato predisposto un ulteriore ruolo coattivo per € 550.000,00 che verrà reso esecutivo a breve, mentre sono in fase di elaborazione nuovi ruoli esecutivi per le somme non incassate; nel Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità al 31.12.2016 è stata accantonata la somma di € 827.002,39 con riferimento all'attività di accertamento delle entrate ICI/IMU.



My
Q

La percentuale di copertura dei servizi a domanda individuale è stata elevata al 63% con delibera di Giunta Comunale n. 182 del 16.06.2016.

Con riferimento alle entrate extratributarie le misure contemplate dal piano interessano i seguenti settori:

- incremento degli importi di diritti di segreteria ed istruttori relativi ad atti, procedimenti e provvedimenti di competenza della Direzione Territorio ed Ambiente (delibera commissariale n. 44 del 28.09.2016), con un maggior gettito atteso di € 40.000,00 annuo;
- abolizione delle riduzioni del contributo di costruzione ed incremento al 10% del costo base da applicare al costo documentato di costruzione (delibera commissariale n. 69 del 28/10/2016), con un maggior gettito atteso di € 150.000,00 annuo;
- il trasferimento, entro il mese di luglio 2017, di alcuni uffici comunali nell'immobile già destinato agli uffici giudiziari soppressi, in modo da contenere i costi e liberare tre palazzi storici da alienare con previsione di realizzo di un'entrata di circa € 3.000.000,00;
- con deliberazione commissariale n. 71 del 28/12/2016, a seguito del recupero funzionale dell'immobile di proprietà comunale denominato "Cinema-teatro Cavallino Bianco", è stato approvato il tariffario per l'utilizzo della struttura da parte delle associazioni culturali.

In conseguenza delle misure sopra indicate, le entrate del titolo I passano-come illustrato nel piano- da € 11.479.758 nel 2015 ad € 12.084.504 nel 2016 ad € 13.675.015 nel 2017 e negli esercizi successivi; le entrate del titolo III passano da € 1.460.312 nel 2015 ad € 1.568.105 nel 2016 ad € 1.465.133 nel 2017, quota che rimane costante negli anni successivi.

Dall'esame bilancio 2016/2018 (allegato R alla nota prot. 10015/2017) risultano nel 2016 accertamenti per entrate del titolo I di € 15.004.770,77 con riscossioni in conto competenza di € 10.985.786,48. In sede istruttoria, il Comune ha precisato che *"l'allegato R bilancio 2016-2018 per interventi, evidenzia, a quella data, un accertamento per Imposta Municipale Propria pari ad € 4.606.006,40"* e che, sulla base degli incassi successivamente realizzati, riferibili ad IMU 2016, *"nel Rendiconto 2016, di prossima approvazione, il dato finale evidenzia un accertamento a tale titolo pari ad € 4.625.901,21"*. Tale dato risulta confermato dal rendiconto della gestione 2016 (inviato alla Sezione in allegato alle memorie in vista dell'odierna adunanza) da cui emerge un ammontare di accertamenti per Imposta Municipale Propria pari ad € 4.625.901,21 e riscossioni in competenza di € 4.501.164,71.

W
Q

Sul piano del contenimento della spesa, si è proceduto all'adesione alla convenzione Consip "Energia Elettrica 14" al fine di usufruire di tariffe più vantaggiose, mentre con deliberazione commissariale n. 70/2016 è stata disposta l'estinzione anticipata di mutui per € 278.643,73, con l'utilizzo di proventi di alienazione di immobili di proprietà comunale ed economie di spesa in linea capitale riferite a rinegoziazione di mutui anno 2010 per € 110.000,00.

La spesa corrente, pertanto, nel piano passa da € 16.121.702 nel 2015 ad € 16.188.788 nel 2016 per poi ridursi progressivamente a partire dal 2017 (€ 14.649.350) fino all'importo di € 13.600.448 nel 2024.



La Sezione prende atto, inoltre, che l'Ente, con deliberazione del Commissario Straordinario n. 111 del 2/12/2016, ha proceduto alla rideterminazione della dotazione organica, provvedendo alla soppressione di 20 posti vacanti in organico ed alla nuova denominazione del profilo professionale relativo 1 posto di cat. D, posizione economica di accesso D1. La delibera è stata approvata dalla Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali con decisione n. 31 del 28.02.2017.

Con riferimento alle programmate alienazioni immobiliari, il Collegio osserva che, allo stato, l'operazione non ha realizzato i risultati sperati. Infatti, in sede istruttoria, l'Ente ha riferito che con determina dirigenziale n. 222 del 15.12.2017, è stata avviata la procedura di alienazione di 11 immobili di proprietà comunale per un valore complessivo di €6.821.320,00 e che, in conseguenza della mancata presentazione di offerte, sono state attivate ulteriori due procedure di alienazione. A seguito dell'ultima procedura (termine di presentazione delle offerte fissato alle ore 12 del 19.04.2017) è pervenuta un'unica offerta per un immobile del valore a base d'asta di € 456.000,00.

L'Ente dovrà riferire, in sede di monitoraggio, in merito all'esito di siffatta procedura nonché in relazione alle successive attività finalizzate alle alienazioni immobiliari.

4. Organismi partecipati

Come già evidenziato nella delibera di questa Sezione n. 177/PRSP/2016 il Comune di Galatina ha in corso alcuni contenziosi con i propri organismi partecipati.

In particolare, nei confronti della società Centro Salento Ambiente S.p.a. (quota di partecipazione del 51%), ora in liquidazione, sono in corso due contenziosi:

- un giudizio pendente innanzi al Tribunale di Lecce (RG n. 408/2011) di opposizione a decreto ingiuntivo emesso su istanza della società SUD GAS S.r.l. a titolo di corrispettivo per il servizio di trattamento rifiuti urbani indifferenziati in cui la C.S.A. è terza chiamata in garanzia dal Comune di Galatina;
- un giudizio pendente innanzi al Tribunale di Lecce (RG n. 4534/2013) di accertamento negativo di obbligazione proposto dal Comune nei confronti della C.S.A. S.p.a. e del Consorzio A.T.O. LE/2 avente ad oggetto l'accertamento giudiziale dei reciproci rapporti di debito/credito. A tale giudizio è riunito quello avente RG n. 8599/2013 proposto dal Comune di opposizione a decreto ingiuntivo notificato dalla C.S.A. S.p.a. per crediti vantati dalla società per € 2.697.840,38 contestati dall'Ente. Quest'ultimo è stato condannato in sede cautelare ex art 700 c.p.c. a pagare € 1.216.350,86. La C.S.A., inoltre, ha chiesto al Giudice istanza ex art 186 quater per l'emissione di un'ordinanza di pagamento dell'importo di €2.641.726,67 nei confronti del Comune.

L'Ente, come già evidenziato più sopra, ha riferito di aver raggiunto un accordo transattivo per il pagamento della sola sorte capitale di € 1.216.350,86 in sei esercizi finanziari con scadenza di ciascuna rata di € 202.725,14 al 30 aprile di ogni anno.



Dalla documentazione agli atti della Sezione (allegato F della risposta istruttoria alla Commissione), risulta che la causa in esame è stata trattenuta dal giudice in decisione all'udienza del 3.03.2017.

Inoltre, dalla perizia contrattuale depositata in atti (allegato G della nota prot. 10015/2017), emerge, come già osservato, che il debito del Comune di Galatina nei confronti Centro Salento Ambiente S.p.A. in liquidazione ammonta complessivamente ad € 570.292,00, oltre interessi.

Il Comune dovrà, in sede di monitoraggio semestrale, relazionare sullo stato del contenzioso, trasmettendo l'eventuale sentenza emessa.

Con riferimento alla società Fiera di Galatina S.p.a. (quota di partecipazione del 24,68%), la stessa è stata dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Lecce del 21.01.2016. Come già precisato in sede di istruttoria del rendiconto 2014, il Comune vanta un credito di €75.321,37, ammesso al passivo in via chirografaria. Inoltre, la società è debitrice dell'importo di € 22.474,80 per la Tariffa Rifiuti anni 2010-2011-2012, importo iscritto a ruolo coattivo da Equitalia che ha provveduto all'insinuazione al passivo.

5. Parametri di deficitarietà strutturale

Anche per l'esercizio 2015, come per gli esercizi precedenti, il Comune di Galatina ha superato il parametro di deficitarietà strutturale n. 4 (Volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I superiori al 40% degli impegni della medesima spesa corrente).

Si richiama sul punto il costante orientamento della giurisprudenza contabile, anche di questa Sezione, secondo cui il mancato rispetto anche di uno solo di questi parametri costituisce un indice di allarme sulla tenuta dei conti in termini di sana, prudente e corretta gestione finanziaria (Sezione regionale di controllo per la Puglia, deliberazioni n. 53/PRSP/2011, n. 85/PRSP/2012, n. 115/PRSP/2012, n. 2/PRSP/2013, n. 77/PRSP/2013, n. 2/PRSP/2014, n. 139/PRSP/2015).

L'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti, pubblicato sul sito web dell'Ente, indica per l'esercizio 2016 tempi medi superiori ai limiti di legge e pari a 89,47 giorni medi, mentre non risulta pubblicato l'ammontare complessivo dei debiti ed il numero delle imprese creditrici, in contrasto con quanto sancito dall'art 33 d lgs 33/2013.

Il Comune ha, in ogni caso, adottato le misure organizzative per garantire la tempestività dei pagamenti con delibera di Giunta Comunale n. 416 del 11/12/2016.

I debiti certi, liquidi ed esigibili alla data del 19.11.2016, indicati nel piano, ammontano ad €3.888.737,47, mentre alla data del 31.03.2017 sono pari, come sopra precisato, ad €4.154.674,65.

Infine, l'Ente ha attestato il rispetto del limite di indebitamento di cui all'art 204 Tuel (prot. n. 47068 del 21/11/2016).



6. Considerazioni.

Il Comune di Galatina intende ripianare la massa debitoria, quantificata in € 2.834.350,86 (dato confermato in sede istruttoria) con risorse proprie provenienti prevalentemente dalle entrate tributarie, dalla lotta all'evasione e dalle misure organizzative volte al contenimento delle spese.

Il piano, in particolare, prevede l'estinzione totale dei debiti in sette annualità e, quindi, in un periodo inferiore rispetto alla durata dello stesso che è fissata, comunque, in dieci anni "al fine di consentire all'Ente di riportarsi, a regime e per effetto delle misure programmate, in una condizione strutturale" (cfr. nota prot. n. 10015 del 14.03.2017).

E' stata avviata una politica di contenimento delle spese (a partire da quella del personale) e di incremento delle entrate extratributarie con l'alienazione di alcuni immobili di pregio.

Larga parte della riuscita del piano dipenderà dalla capacità del Comune di Galatina di contrastare efficacemente la lotta all'evasione, non potendo l'eventuale inefficienza sotto tale profilo essere compensata da un aumento della pressione fiscale, già ai livelli massimi consentiti.

Un'ulteriore fonte di entrata potrà anche provenire dalla imposta di soggiorno di nuova istituzione.

A fronte delle previsioni sopra indicate occorre, tuttavia, rimarcare la criticità della situazione finanziaria, come evidenziato dalla mancata restituzione dell'anticipazione di tesoreria a fine 2016, e le costanti difficoltà nella riscossione delle entrate.

Per tali ragioni, la Sezione rammenta che le misure adottate dall'Ente saranno sottoposte ad una puntuale verifica, atteso che la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale deve essere rigorosamente attuata al fine di non tradursi in un mero *escamotage* per evitare la dichiarazione di dissesto, diluendo in un ampio arco di tempo soluzioni che andrebbero immediatamente attuate (Sezione delle Autonomie, deliberazione n. 16/SEZAUT/2012/INPR).

L'art. 243-quater, comma 6, del Tuel prevede, infatti, un costante monitoraggio sull'attuazione del piano di risanamento attraverso la verifica semestrale del raggiungimento degli obiettivi intermedi e la verifica dell'obiettivo di risanamento finale.

Ai sensi dell'art. 243 quater, comma 7, del Tuel, l'accertamento da parte della Sezione regionale di controllo di un grave e reiterato mancato rispetto degli obiettivi intermedi fissati dal piano ovvero il mancato raggiungimento del riequilibrio finanziario dell'Ente al termine del periodo di durata del piano, comporta l'applicazione dell'art. 6, comma 2 del D. Lgs. n. 149/2011 con l'assegnazione al Consiglio dell'Ente, da parte del Prefetto, del termine non superiore a venti giorni per la deliberazione del dissesto.

P. Q. M.

La Sezione regionale di controllo per la Puglia, ai sensi dell'art. 243 quater, comma 3, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, approva il piano di riequilibrio finanziario pluriennale del Comune di



Galatina adottato con deliberazioni del Commissario Straordinario n. 41 del 26/09/2016 e n. 140 del 20/12/2016.

Invita l'organo di revisione economico-finanziaria a trasmettere, ai sensi del comma 6, dell'art. 243-quater del Tuel, a questa Sezione regionale ed al Ministero dell'Interno entro il termine di quindici giorni successivi alla scadenza di ciascun semestre una relazione sullo stato di attuazione del piano e sul raggiungimento degli obiettivi intermedi, nonché una relazione finale sulla completa attuazione dello stesso entro il 31 gennaio successivo all'ultimo anno di durata del piano.

Inoltre, la Sezione, ritenuto che l'Ente al fine di ripristinare l'equilibrio strutturale di bilancio e garantire la piena attuazione delle misure previste nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale, debba attuare i seguenti adempimenti,

DISPONE

- che il Comune di Galatina prosegua nelle trattative volte alla conclusione dell'accordo transattivo avente ad oggetto l'importo di € 900.000,00 relativo al conguaglio di energia elettrica, trasmettendo alla Sezione copia dell'accordo medesimo;
- che il Comune di Galatina provveda ad incrementare in Fondo contenzioso in considerazione delle passività potenziali in essere, informando la Sezione sullo stato dei contenziosi pendenti, con particolare riferimento a quelli con gli organismi partecipati;
- che il Comune di Galatina prosegua ed intensifichi le attività di accertamento e riscossione dei propri tributi e la lotta all'evasione tributaria;
- che il Comune di Galatina informi la Sezione sugli esiti dell'attività programmata di alienazione immobiliare.

I predetti adempimenti saranno sottoposti a verifica da parte di questa Sezione, ai sensi dell'art. 243 quater, comma 6 del Tuel.


Copia della presente deliberazione sarà trasmessa, a cura del preposto al Servizio di supporto,

- al Commissario Straordinario del Comune di Galatina;
- al Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Direzione centrale della finanza locale;
- al Prefetto di Lecce;
- all'Organo di revisione del Comune di Galatina.

Così deciso in Bari, nella Camera di consiglio del 9 giugno 2017.

Il Relatore
Carmelina Addresso

Il Presidente
Agostino Chiappinello



depositata in Segreteria

il2.2.610.2017.....

Il Direttore della Segreteria
(dot. ssa **Maria Lucrezia SCIANNAMEO**)

